



# Protezione dei dati personali e riproduzione digitale dei documenti archivistici

Stefano Gardini

## Fotografia digitale e dati personali

Le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni nell'ambito della fotografia digitale hanno mutato in modo piuttosto radicale il rapporto tra studiosi e documentazione archivistica: nelle maggiori biblioteche e archivi del mondo gli utenti possono riprodurre con i propri mezzi (fotocamere digitali o smartphone) la documentazione consultata, consentendo tempi di permanenza in loco più ridotti, minori spese di trasferta e altri vantaggi che certamente si traducono in un innalzamento della qualità e della quantità della ricerca. Su questi temi si è sviluppato in Italia un dibattito animato dal movimento d'opinione Fotografie libere per i beni culturali che vorrebbe che l'Italia si allineasse alle maggiori realtà europee (Fotografie libere). Consentire la riproducibilità libera e gratuita dei documenti d'archivio comporta tutta una serie di considerazioni di natura giuridica che sono oggetto di dibattito da oltre un paio di anni (Brugnoli e Gardini 2013), ben prima che l'approvazione del decreto Art Bonus (D.l. 31 maggio 2014, n. 83) liberalizzasse la riproduzione di tutti i beni culturali statali italiani e che con la successiva conversione in legge venissero invece





esclusi i beni archivistici e librari (Gallo 2014; Piccoli Nardelli 2015).

Uno degli aspetti che fino ad ora sembra rimasto ai margini del dibattito è il rapporto esistente tra riproduzione digitale e protezione dei dati personali. A ben vedere non è tanto la liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio presso le sale studio degli Archivi di Stato italiani a costituire una potenziale minaccia nei confronti della tutela del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità dell'individuo, quanto piuttosto la tecnologia digitale stessa, che, con la sua peculiare caratteristica di consentire la produzione massiccia di copie a costi e con tempi irrisori - fenomeno che in alcuni contesti sfugge addirittura al titolare del dato stesso (come nel caso del cloud computing) -, potrebbe comportare il rischio di una massiccia, indiscriminata e illegittima diffusione di copie di documenti contenenti dati personali. La volontà di arginare una simile minaccia è certamente legittima, ma non sembra che fino ad oggi il Ministero del Beni Culturali abbia preso provvedimenti in tal senso. Almeno a partire dal 2005 infatti, attraverso i propri servizi di fotoriproduzione o attraverso le aziende concessionarie di tali servizi, il Ministero fornisce a pagamento copie digitali di documenti agli studiosi che ne facciano richiesta; tale termine cronologico è ricavato dalla circolare ministeriale n. 21 del 7 giugno di quell'anno, che, aggiornando il tariffario delle riproduzioni effettuate dagli istituti, per la prima volta inserisce le tariffe per le riproduzioni digitali. Non risulta che questa circostanza abbia a suo tempo stimolato delle riflessioni circa la possibile diffusione delle immagini, ragione per cui si sarebbe portati a ritenere che ciò non comporti un effettivo ostacolo ad una liberalizzazione delle riproduzioni con mezzo proprio.



Proprio chi in questi anni ha propugnato la liberalizzazione delle riproduzioni, come si evince dalle proposte formulate, pare aver manifestato per primo la possibile problematicità del rapporto tra riproduzione del documento e tutela del dato personale (*Fotografie libere*). A questo è punto doveroso sollevare il problema, in modo che lo sviluppo di un dibattito scientifico possa contribuire ad isolare e sciogliere i reali nodi problematici, attraverso l'analisi degli strumenti normativi già a nostra disposizione e del quadro tecnologico attuale. Questo contributo, ben lontano da voler esaurire la questione, intende al contrario porre le basi per l'auspicato dibattito.

## **Il Codice deontologico**

A livello nazionale il testo con cui il legislatore ha inteso fino ad oggi regolare questi aspetti è il *Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*. Adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con suo provvedimento n. 8 del 14 marzo 2001, è recepito come allegato dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), del quale può essere ritenuto parte integrante, in quanto il rispetto delle disposizioni in esso contenute “costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici” (Ibid. art. 12, comma 3). Il Codice deontologico introduce una differenziazione delle azioni svolte sui documenti contenenti dati personali sensibili distinguendo tra due differenti tipologie:

- 1) da un lato le attività svolte dai responsabili degli istituti di conservazione nell'esercizio delle loro funzioni (per semplicità archivisti, ma a rigore anche bibliotecari e conservatori museali, ove tali istituti conservino documenti e fondi archivistici) nell'atto di consentire ad



uno studioso l'accesso alla documentazione contenente dati sensibili o, per estensione, nell'atto di compiere tutte quelle azioni che coinvolgono la documentazione con lo scopo di consentire o agevolare l'accesso ad essa (a puro titolo di esempio: riordinamento, descrizione, inventariazione);

- 2) dall'altro quell'attività svolta dallo studioso/utente nell'atto di dare pubblicità agli esiti della propria ricerca, tramite la pubblicazione a mezzo stampa o per altre vie; tale attività "rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite" (Codice di deontologia art. 11, c. 1), purché tali operazioni si svolgano "nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate" (Ibid. art. 1, c. 1 e art. 9, c. 1).

L'analisi del problema deve quindi focalizzarsi su questi due distinti aspetti che la letteratura ha inquadrato nelle categorie logiche di comunicazione e diffusione, alle quali faremo in seguito riferimento.

## **Comunicazione del dato**

Gli effettivi strumenti di controllo e limitazione all'accesso si sono concentrati precocemente sulla comunicazione dei dati sensibili; già prima che tali dati fossero così definiti, la normativa archivistica imponeva un termine di non consultabilità di 70 anni dalla loro data per i "documenti riservati relativi a situazioni puramente private di persone" (DPR n. 1409 del 30 settembre 1963, art. 21). Il quadro previgente infatti non riconosceva alcuna dignità di riservatezza agli altri dati sensibili e personali indicati invece a partire dalla L. n. 675 del 31 dicembre 1996 (Carucci, 2006; Twardzik, 2011). In particolare occorre osservare che i dati



c.d. sensibilissimi non sono mai esplicitamente qualificati come tali in un testo normativo. La loro individuazione deriva dalla lettura dell'art. 60 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”), che li connota come categoria di dati personali riservati meritevoli di particolare protezione; le diverse modalità di accesso stabilite dalla disciplina in materia di Beni culturali ne sono quindi conseguenza.

Ragionando in termini di comunicazione, nella nuova formulazione normativa sui beni culturali, a partire dal Testo unico del 1999 (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), si provvede a delimitare precisamente la qualificazione del dato c.d. sensibilissimo, definito come quello idoneo “a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare” (Codice di deontologia, art. 10, c. 2; d.lgs. n. 42 del 2004, art. 122, c. 1, lettera b). La comunicazione di documenti contenenti tali dati da parte dell'archivista allo studioso avviene di norma solo settanta anni dopo la data del documento, ma “l'autorizzazione alla consultazione ... può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno” (Codice di deontologia, art. 10, c. 3). Tale “autorizzazione alla consultazione ... può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate” (Ibid. art. 10, c. 6), tra le quali è espressamente prevista la possibilità di proibire la riproduzione dei documenti in questione (Ibid. art. 10, c. 7).



Tirando le somme su questo aspetto emerge che nell'attuale quadro normativo i documenti contenenti dati sensibili che hanno superato i 40 anni e quelli contenenti dati c.d. particolarmente sensibili che hanno superato i 70 anni di età sono consultabili senza limitazioni e riproducibili quanto qualunque altro documento pubblico, mentre quelli per i quali non siano scaduti tali termini possono comunque essere consultati a determinate condizioni che possono escludere o meno la possibilità di riprodurli digitalmente.

## Diffusione del dato

Il *Codice di deontologia*, pur normando con rigore, a scopo cautelare, le procedure per la consultabilità, di fatto assegna le principali responsabilità in ordine all'improprio uso del dato sensibile e alla diffusione dei dati sensibili attraverso la pubblicazione degli esiti della ricerca allo studioso/utente.

Il principio di "rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati" pare in questo ambito il solo ad essere dotato di validità temporalmente non definita (Twardzik, 2014: 249-250), che quindi deve governare le modalità di diffusione/pubblicazione dei dati personali da parte dell'utenza, a prescindere dall'altezza cronologica e dalla tipologia del dato. Sembra quindi improprio applicare a questo ambito delle differenziazioni di comportamento rispetto alla differente natura del dato personale, sia esso sensibile o particolarmente sensibile.

Rispetto a queste attività lo studioso/utente si assume quindi importanti responsabilità tra cui quelle di:

- astenersi "dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una



- determinata persona identificata o identificabile” (Codice di deontologia, art. 11, c. 2) tranne quando tali notizie siano state rese note pubblicamente dall’interessato oppure, limitatamente a persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche, quando esse abbiano un rilievo sul ruolo o sulla vita pubblica dell’interessato;
- “diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone” (Ibid. art. 11, c. 4);
  - “utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca” (art. 11, c. 6), dove l’inciso “accessibili su autorizzazione” dovrebbe essere a mio avviso interpretato come “consultati a seguito di specifica autorizzazione”;
  - curarne “la riservatezza anche rispetto ai terzi” (Ibid. art. 11, c. 6).

Da questa breve disamina si evince da un lato che l’assetto normativo attuale riconosce già allo studioso/utente la principale responsabilità in ordine alla corretta diffusione del dato sensibile, dall’altro che lo studioso/utente può legittimamente trovarsi in possesso di copia di documenti contenenti dati personali accessibili dietro procedimento autorizzatorio, confermando quanto sostenuto nel precedente paragrafo.

### **Studiosi-utenti, documenti, dati sensibili: il variare delle relazioni nel tempo**

Per chiarire la questione occorre verificare dove si collochi l’azione della fotoreproduzione con mezzi propri da parte dello studioso/utente: tra le attività connesse alla comunicazione del



dato, tra quelle connesse alla sua diffusione, oppure ancora non sia ascrivibile a nessuna delle due categorie.

A differenza dei progetti di digitalizzazione promossi dallo Stato o da altri soggetti pubblici, la fotografia digitale con mezzi propri a cura dello studioso/utente non si configura come atto di comunicazione perché appunto non è effettuata dall'archivista e perché non mira ad agevolare l'accesso alla documentazione a beneficio di uno studioso/utente terzo. L'unico scopo rimane quello di ottimizzare la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie alla esecuzione del progetto di ricerca che si configura, solo nei casi dall'esito positivo, con la produzione e diffusione di un risultato.

Tale attività però non pare ascrivibile appieno neppure alla categoria della diffusione, in tutti quei casi - certamente la grande maggioranza - in cui le riproduzioni dei documenti o i dati sensibili non siano destinate a una pubblica circolazione, ma risultino semplicemente funzionali alla realizzazione di un prodotto della ricerca in cui di tali riproduzioni o di tali dati non rimanga di fatto alcuna traccia.

Le attività appena ricordate, condotte dallo studioso-utente, a ben vedere si collocano logicamente a valle del momento della comunicazione e a monte di quello della diffusione e solo apparentemente sfuggono alle considerazioni del Garante. In realtà le relazioni tra lo studioso/utente, i documenti e i dati personali che vi possono essere contenuti sono variabili in rapporto alle finalità del primo e mutevoli nel tempo rispetto alle fasi dell'attività di ricerca.

Prima della pubblicazione dei risultati della ricerca, il dato sensibile è fortemente tutelato dagli interessi dello studioso/utente stesso, al quale dalla diffusione della



riproduzione del documento non possono derivare altro che danni. In realtà l'obbligo sopra menzionato di curare “la riservatezza anche rispetto ai terzi” costituisce un esplicito richiamo a custodire attentamente il dato anche in questa fase intermedia. Quindi quando lo studioso/utente ha qualche particolare ragione per trasmettere a terzi documenti contenenti dati sensibili prima della diffusione dei risultati del suo studio, resta comunque vincolato dal *Codice deontologico* che gli proibisce esplicitamente di farlo.

In secondo luogo, all'atto della diffusione o pubblicazione dei risultati della ricerca abbiamo due possibili casi:

1. lo studioso/utente può trovarsi a maneggiare i dati sensibili ‘suo malgrado’, mentre tratta i documenti che li contengono, ma che egli interroga per altre ragioni. In questo caso il rischio è che possa non accorgersi dell'esistenza stessa del dato sensibile e finire per diffonderlo inavvertitamente, ma una matura consapevolezza del *Codice deontologico* dovrebbe scongiurare un simile comportamento;
2. lo studioso/utente può trovarsi a maneggiare dati sensibili perché costituiscono elementi informativi irrinunciabili per la sua ricerca e in questo caso non è ammissibile che ignori i propri doveri in proposito; provvederà pertanto a darne diffusione secondo le modalità previste dal *Codice deontologico*.

Terzo momento da considerare – forse il più delicato – è quello successivo alla pubblicazione dei risultati della ricerca. In questa circostanza, esaurito l'interesse primario verso le riproduzioni dei documenti, lo studioso/utente potrà in qualche modo consentire



una diffusione o dispersione di dati e informazioni essenzialmente a seguito di due possibili comportamenti:

1. il disinteresse verso le riproduzioni ritenute ormai inutili;
2. la volontà di favorire altri studiosi/utenti mettendo a loro disposizione le riproduzioni.

Nella prima condizione, perché avvenga un'illegittima diffusione di dati sensibili, dobbiamo presumere che l'esistenza delle riproduzioni sia nota, le riproduzioni siano facilmente raggiungibili, identificabili e informaticamente non protette e abbiano in sé un valore venale o culturale tale da indurre qualcuno a tentare di ottenerne copia.

Se è decisamente improbabile che tali circostanze si verifichino, dobbiamo riconoscere che lo scenario di una volontaria cessione di riproduzioni digitali contenenti dati sensibili da uno studioso/utente ad un altro è invece plausibile. In questo caso la consapevole sottoscrizione del *Codice deontologico* sembra però un provvedimento sufficiente ad evitare abusi.

La tutela del dato sensibile pare strettamente connessa alla deontologia dello studioso/utente e alla fondatezza metodologica del suo progetto di ricerca. Se consideriamo che l'ammissione alle sale di studio degli Archivi di Stato è subordinata alla richiesta da parte degli studiosi/utenti che, a norma dell'art. 91 del r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, sono tenuti a dichiarare lo scopo dei loro studi, e che presso molti istituti tale operazione è contestuale ad un colloquio di orientamento con un funzionario, realizziamo che per quanto riguarda la rete degli istituti archivistici statali si dispone già di strumenti utili a monitorare la fondatezza scientifica e metodologica dei progetti di ricerca e scoraggiare o prevenire usi scorretti della documentazione in fase di diffusione degli esiti della ricerca. La centralità del *Codice deontologico* appare



evidente e non sembra che un provvedimento più restrittivo in termini di comunicazione del dato possa incidere significativamente su una migliore gestione del dato sensibile in fase di diffusione. Se si ritenesse di dare maggiore incisività al *Codice deontologico* basterebbe porre più attenzione al momento della sua sottoscrizione da parte dello studioso/utente, facendo in modo che non si riduca ad una vuota formalità burocratica. Si potrebbe provvedere ad imporre allo studioso la lettura dell'art. 11 (Diffusione) alla presenza di un funzionario, al fine di evitare che possa in seguito dichiarare di non aver avuto conoscenza o di non aver compreso quali siano i corretti limiti alla diffusione di simili dati e risulti pertanto pienamente informato e consapevole dell'eventuale abuso.

### **Aspetti tecnologici: la riproduzione e il dato nella rete**

Oltre agli aspetti giuridici con cui ci siamo appena confrontati, seppur in modo rapido e limitato al solo contesto nazionale, occorre considerare anche quale sia l'effettivo impatto degli strumenti tecnologici attualmente in uso.

Il primo aspetto da considerare è il rischio di proliferazione delle copie digitali di cui si è già fatto cenno. Tale fenomeno (che dovrebbe comunque essere scongiurato dall'applicazione del *Codice deontologico*), rende particolarmente ostica l'attuazione del diritto di cancellazione del dato introdotto dal *Regolamento (UE) 2016/679* (art. 17) poiché rischia di moltiplicare a dismisura il numero dei soggetti che si trovano a trattare il dato. Le conseguenze di questo primo aspetto sembrano ulteriormente aggravate dalla possibile diffusione delle riproduzioni attraverso Internet, dove risorse e contenuti informativi e possono facilmente sfuggire ai vincoli della normativa nazionale ed essere



reimpiegate e anche decontestualizzate aggiungendo di fatto una nuova possibile minaccia alla tutela della riservatezza.

Sembra plausibile che le riproduzioni digitali possano giungere in Internet in vari modi e forme. Anche in questo caso abbiamo una casistica di 'diffusione' via web piuttosto variegata, in ordine al contesto tecnologico scelto dallo studioso/utente in base alle proprie esigenze di gestione, conservazione o pubblicazione delle copie digitali dei documenti. Non è opportuno tenere conto degli impieghi privati del web; quelli che, come l'uso di piattaforme di storage on line, non danno una visibilità pubblica o generalizzata alle risorse caricate in rete.

Lo studioso/utente però può certamente servirsi del web per pubblicare gli esiti della propria ricerca. Così facendo le informazioni proposte e condivise saranno di pubblico accesso e facilmente individuabili e raggiungibili proprio perché l'autore mira a dare la massima pubblicità agli esiti della propria ricerca. Occorre in questo caso ricordare quanto detto sopra, sottolineando però che proprio la semplice elaborabilità del materiale digitale può consentire a chiunque di provvedere, con banali operazioni di foto ritocco, all'oscuramento del dato sensibile eventualmente presente nel documento che si vuole pubblicare via web.

Quando i dati sensibili costituiscono elementi informativi irrinunciabili per la ricerca, lo studioso/utente avrà predisposto *ex ante* una strategia di pubblicazione compatibile con le modalità previste dal *Codice deontologico*. Se invece tali dati non sono elementi significativi per la ricerca, ma sono accidentalmente presenti su documenti che devono essere pubblicati, lo studioso/utente non avrà alcuna difficoltà ad oscurarli quando li avrà individuati.



Il rischio che lo studioso/utente possa non accorgersi dell'esistenza stessa del dato sensibile e finire per diffonderlo inavvertitamente, nel caso della pubblicazione sul web, ha un suo implicito antidoto su cui conviene soffermarsi. Quando si parla di riproduzioni digitali di documenti generalmente ci si riferisce a riproduzioni ottenute mediante procedimento fotografico (fotografia digitale o scansione), piuttosto che a trascrizioni in formato testuale o ad altre possibili forme di rappresentazione del documento originale analogico.

Se è vero che l'immagine fotografica ha una sua forza evocativa che pare seconda per efficacia solo a quella dell'originale, occorre riconoscere che il dato memorizzato su un'immagine digitale non è generalmente *machine readable*, vale a dire che solo l'occhio e il cervello umano ad oggi sono in grado di interpretare il significato dei dati presenti su un'immagine digitale, anche quando essa rappresenti del testo manoscritto (motori OCR in grado di decifrare correttamente il testo manoscritto ad oggi non esistono).

Un'immagine digitale - per essere in qualche modo gestita, identificata, rintracciata e fruita in un qualsiasi ambiente informatico - deve essere opportunamente qualificata da metadati descrittivi di natura testuale. L'attribuzione di metadati descrittivi a un'immagine è un'operazione volontaria che non può essere eseguita automaticamente e che presuppone l'inserimento della risorsa in un sistema idoneo alla gestione dei metadati, risultando quindi onerosa in termini di tempi e costi. Pubblicare o diffondere un'immagine sul web quindi significa fornirla di metadati che la contestualizzino, la rendano reperibile, fruibile e comprensibile. Ciò significa che non è possibile diffondere inavvertitamente sul web un dato sensibile rappresentato in un'immagine digitale, poiché pubblicare l'immagine di un



documento contenente un dato sensibile senza rendere conto di quella informazione all'interno dei metadati descrittivi equivale in sostanza a sviare l'attenzione dal dato in questione: gli utenti del web interessati proprio a quell'aspetto sarebbero indirizzati altrove. Per questa ragione chi pubblica la riproduzione di un documento contenente dei dati sensibili senza rendersi conto della loro esistenza e focalizzando l'attenzione su altri aspetti informativi valorizzerà dei metadati tendenti a perpetuare la protezione del dato.

Al di là di questo aspetto quel che più preme segnalare è che la protezione dei dati personali nel web passa innanzi tutto attraverso una ponderata gestione dei metadati delle risorse, piuttosto che attraverso la gestione delle risorse stesse. Opportune *policies* sulla valorizzazione (o anche sulla non valorizzazione) dei metadati dovrebbero essere lo strumento principale per una corretta gestione del dato sensibile sul web, non solo per quel che riguarda le riproduzioni di documenti d'archivio.

## Conclusioni

Allo stato attuale non sembra che la diffusione delle tecnologie di riproduzione digitale costituisca nei confronti della protezione dei dati personali una minaccia tale da non poter essere contrastata purché siano applicati gli strumenti normativi e impiegati quelli tecnologici attualmente esistenti. Il *Codice deontologico* in particolare si configura come uno strumento dal potenziale inespresso: si ritiene infatti che lavorare per ottenere un'effettiva dichiarazione di consenso informato da parte degli studiosi/utenti in vista della possibile diffusione di dati sensibili possa dare esiti positivi, mentre intervenire con ulteriori restrizioni dei limiti della comunicazione dei dati sensibili comporti un danno per la ricerca



scientifica senza arrecare significativi vantaggi alla protezione dei dati personali. Occorre probabilmente focalizzare meglio l'attenzione sugli aspetti propriamente tecnologici, che in numerosi casi possono fornire soluzioni efficaci per consentire la diffusione di copie di documenti recanti dati sensibili senza venir meno al dettato del *Codice deontologico*, ad esempio attraverso le operazioni di oscuramento dei dati sensibili e l'opportuna gestione dei metadati.



## Bibliografia

- Brugnoli, Andrea, Stefano Gardini, “Fotografia digitale, beni archivistici e utenti: l’impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella normativa e nelle iniziative dell’amministrazione archivistica”, *Archivi e Computer* 23 (2013): 213-256.
- Carucci, Paola, “La consultabilità dei documenti”, in *Storia d’Italia nel secolo XX*, a cura di C. Pavone, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2006, vol. III, pp. 31 e segg.
- Fotografie libere per i beni culturali. Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca.* <https://fotoliberebcc.wordpress.com>.
- Gallo, Giovanni, “Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali”, *Aedon. Rivista di arti e diritto on line* (2014). <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/gallo.htm>
- Piccoli Nardelli, Flavia, *Patrimonio culturale digitale: tra conoscenza e valorizzazione*, 2 luglio 2015. <http://www.flaviapiccolinardelli.it/index.php/notizie/183-patrimonio-culturale-digitale-tra-conoscenza-e-valorizzazione>
- Twardzik, Stefano, “Fonti archivistiche, ‘riservate’ o ‘segrete’, per la storia dell’Italia repubblicana: tra normativa e prassi”, *Studi storici* (2011), 3, p. 681-763.
- Twardzik, Stefano, “La consultabilità dei documenti”, in *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di L. Giuva e M. Guercio, Roma, Carocci, 2014, pp. 237-261.



## Riferimenti normativi

*Regio decreto n. 1163 del 2 ottobre 1911, Regolamento per gli archivi di Stato*

*Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.*

*Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.*

*Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.*

*Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 14 marzo 2001, Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici.*

*Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.*

*Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

*Decreto-Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2014, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*

*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*



GARDINI STEFANO, Università degli studi di Genova.  
[stefano.gardini@unige.it](mailto:stefano.gardini@unige.it).

Gardini, S. "Personal Data Protection and Archival Records Digital Reproduction". *JLIS.it*. Vol. 7, n. 3 (September 2016): Art: #11641. DOI: 10.4403/jlis.it-11641.

**ABSTRACT:** The right to protection of confidentiality, involving any person mentioned in the documentation, is of great importance. The paper aims to outline the state of the art and to evaluate possible solutions for new improvements. The relationship between the rights of scientific research, the free expression of thought and the right to privacy of personal information are analyzed in legal terms, under Italian legislation, and in technological, just about the use of the technologies of the digital reproduction of documents, with particular attention to the concepts of communication and dissemination of personal data. The paper shows that the existing regulation framework fully meets the needs of protection of privacy, including in relation to technological changes taking place. Finally, it proposes strengthening instruments like the statement of informed consent and the elaboration of specific policies to ensure the highest possible protection.

**KEYWORDS:** Privacy; Personal Data; Archives; Archival Records; Digital Reproduction.



Date submitted: 2015-12-07

Date accepted: 2016-06-26

Date published: 2016-09-15